



COMUNE DI CASTROFILIPPO
(Provincia di Agrigento)



**REGOLAMENTO COMUNALE DEL
MERCATO AMBULANTE E DEL
COMMERCIO NELLE AREE
PUBBLICHE DEL COMUNE DI
CASTROFILIPPO**

**Approvato con delibera della Commissione Straordinaria
con i poteri di C.C. N. 23 del 04/10/2012**

REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO AMBULANTE E DEL COMMERCIO NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI CASTROFILIPPO

Titolo I Disposizioni preliminari

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Castrofilippo secondo i principi stabiliti dalla L.R. n. 18 del 1° marzo 1995 e dalla L.R. n. 2 dell'8 gennaio 1996, così come esplicitate dalla Circolare dell'Assessorato alla Cooperazione, Commercio, Artigianato, Pesca del 06.04.1996 prot. n. 4754, e dalla L.R. n. 28 del 22 dicembre 1999.

Per **commercio su aree pubbliche** si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o su aree private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, scoperte o coperte.

Per **“aree pubbliche”** si intendono strade e piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Per **“posteggio”** si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in **concessione** al titolare dell'attività.

Art. 2 - Modalità di svolgimento del Commercio su Aree Pubbliche

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana (mercato giornaliero - tipologia A);
- su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (mercato settimanale - tipologia B);
- su qualsiasi area, purché in forma itinerante (commercio ambulante come definito all'art. 1 co.2 lett. c L.R. 18/95 (tipologia C).

L'attività del commercio su aree pubbliche è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Funzionario Responsabile del Comune dove ha sede il posteggio richiesto per le tipologie A e B.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante “C” e' rilasciata dal Funzionario Responsabile del Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

L'autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonche' nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

L'attività del commercio su aree pubbliche in tutte le sue forme è consentita anche agli imprenditori agricoli di cui al D. Lgs. N. 228/2001

Art.3 - Procedura e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, al Sindaco del Comune ove si intende svolgere l'attività. La stessa domanda, in carta legale, deve essere spedita obbligatoriamente, a mezzo raccomandata, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento del richiedente. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità, se trattasi di persona fisica o se trattasi di società di persone, denominazione o ragione sociale e sede legale, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico;
- b) possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D.Lgs n.114/98 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 59/2010;
- c) possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della L.R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare);
- d) tipologia e settori merceologici per i quali si intende svolgere la propria attività;
- e) di non essere titolare di altra autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato;
- f) di non essere stato titolare di autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato nell'ultimo quinquennio;
- g) indicazioni sufficienti per la individuazione dell'area ed eventuale preferenza del posteggio che intende occupare, nel caso venga scelta la tipologia A o B.

L'autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche o società di persone regolarmente costituite; e/o altre forme di società giuridicamente costituite e previste dalle leggi di settore.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono essere prodotti i seguenti documenti:

- 1) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;
- 2) certificato carichi pendenti e del casellario giudiziale o dichiarazione sostitutiva;
- 3) certificato di iscrizione al registro imprese della Camera di commercio o dichiarazione sostitutiva;
- 4) certificato di idoneità sanitaria dei banchi e degli automezzi addetti alla vendita (il documento va prodotto solo nel caso di vendita di prodotti alimentari.);
- 5) auto-dichiarazione sulla regolarità contributiva (DURC) e sul versamento dei tributi comunali relativi all'attività.

Le domande di rilascio di autorizzazione sono esaminate secondo le disposizioni contenute nell'art. 5, comma 2 e 3 della L.R. n. 18/95 e sue modifiche integrazioni.

L'Ufficio Commercio comunica il provvedimento di rilascio di autorizzazione all'Ufficio Tributi del Comune, precisando la superficie, l'ubicazione e le caratteristiche, ai fini della riscossione delle relative tasse e, per conoscenza, al Comando di Polizia Municipale.

La durata della concessione del posteggio è decennale, ai sensi dell'art. 8, comma 9 della L.R. n. 18/95, con possibilità di rinnovo, purché permangano inalterate naturalmente le condizioni preliminari soggettive (titolarità dell'autorizzazione commerciale e possesso dei requisiti richiesti) e oggettive (disponibilità delle aree), qualora quest'ultima possibilità fosse, per qualche motivo decaduta o inattuabile, il titolare della concessione ha diritto ad un'area sostitutiva.

Art.4 - Commissione Comunale

Ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni previste dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del presente regolamento è richiesto il parere obbligatorio e non vincolante dell'apposita Commissione Comunale di cui all'art.7 della L.R. n.18/95, istituita con determina sindacale, con durata di quattro anni e a titolo gratuito, nominata dal Sindaco e così composta:

- a) dal Sindaco o da un delegato permanente, con funzioni di Presidente;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale;
- c) dal responsabile del servizio addetto all'urbanistica ed al territorio;
- d) da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, designate dalle strutture provinciali delle stesse;
- e) da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- f) da un esperto dei problemi della distribuzione;
- g) da un funzionario delegato dalla Camera di Commercio competente per territorio.

Non è richiesto alcun parere per il rilascio dell'autorizzazione prevista dalla lettera c), comma 1, dell'art. 2 del presente regolamento e per la richiesta di subingresso.

Art.5 – Rilascio dell'autorizzazione - Silenzio assenso

Le domande di rilascio di autorizzazione sono esaminate in base all'ordine cronologico della data di spedizione della raccomandata, secondo le disposizioni contenute nell'art. 5, commi 2 e 3 della L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di spedizione si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.

Qualora sia trascorso il termine previsto dalla legge per la formazione del silenzio assenso, s'intendono accolte le istanze relative alla tipologia A e B, solo a condizione che sia disponibile il posteggio richiesto, secondo quanto disposto dalla richiamata L.R. 18/95.

La concessione del posteggio, contenente le prescrizioni relative a tutti gli oneri ed adempimenti cui è obbligato il concessionario, è rilasciata contestualmente all'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

Nell'ambito della stessa fiera o mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale limite, ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L. R. n.18/1995, non si applica a coloro che alla data del 20 marzo 1995 (data di entrata in vigore della L.R. 18/95), erano titolari di più posteggi nella stessa fiera o mercato.

Non può essere rilasciata una nuova autorizzazione di tipologia B, fatta eccezione per i casi di voltura a seguito di subingresso, a chi abbia ceduto un'azienda nell'ambito dello stesso mercato, nei cinque anni successivi alla data di cessione dell'azienda. L'accertamento, da parte dell'ufficio competente, di eventuali autorizzazioni rilasciate in difformità a tale prescrizione, comporta la revoca delle autorizzazioni medesime.

Art. 6 – Decadenza e revoca dell'autorizzazione

Ai sensi dell'art. 3 co.1 della L.R. 18/95, si decade dall'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio o, in caso di subentro ad attività esistenti, entro i sei mesi dalla data dell'atto di cessione di azienda, salvo proroga nei casi di comprovata necessità.

L'autorizzazione è revocata nei casi di decadenza della concessione del posteggio, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 18/95, e dell'art. 14 della legge medesima, come modificato dall'art. 10 L.R. 2/96, ovvero:

- quando l'operatore non abbia utilizzato il posteggio, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a tre mesi per anno solare, nel caso di autorizzazione di tip. B, ovvero ad 1/4 del periodo complessivo nel caso di autorizzazione stagionale;
- a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, compreso quanto forma oggetto delle prescrizioni relative all'occupazione del posteggio.

L'autorizzazione è revocata altresì:

- per il mancato pagamento di due annualità consecutive della COSAP nei termini previsti;
- nel caso in cui sia accertato, dal competente ufficio dell'amministrazione comunale, che l'autorizzazione sia stata rilasciata in difformità a quanto prescritto dalla norma di cui al precedente art.3; restano salvi, in ogni caso, i provvedimenti rilasciati in virtù di cessioni avvenute in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento.

L'Ufficio comunale competente, accertati i presupposti di cui sopra, comunica immediatamente all'interessato la revoca dell'autorizzazione.

Gli assegnatari di posteggio che incorrono nella decadenza della concessione, non hanno diritto a restituzione di tasse né ad indennizzo alcuno.

L'Amministrazione Comunale può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza alcun onere per il Comune; in tal caso l'operatore concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio, ai sensi dell'art. 8 comma 11 L.R. 18/1995, da reperire prioritariamente tra i posteggi non ancora assegnati e per i quali non sia stata presentata alcuna istanza di autorizzazione, ovvero mediante istituzione di un nuovo posteggio all'interno del mercato.

Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere, salvo espressa dichiarazione di accettazione in forma scritta da parte dell'operatore, una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, nelle more dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli di carattere storico monumentale nonché delle limitazioni e divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

La revoca del posteggio può avere il carattere della temporaneità (in occasione di lavori od altre evenienze di pubblico interesse) e non appena venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno determinato la sostituzione del posteggio dovrà essere ripristinata la condizione originaria.

Nella comunicazione di decadenza della concessione deve essere indicato un termine, non superiore a gg. 15, entro cui il concessionario decaduto deve rimuovere tutte le strutture presenti sul posteggio. Superato tale termine, il Comune provvede alla rimozione di quanto abbandonato sul posteggio a spese del concessionario inadempiente.

L'operatore che per periodi prolungati non ha utilizzato il posteggio per motivi giustificati e tempestivamente documentati, ha diritto alla conservazione del posteggio.

I casi in cui l'assenza del titolare dall'esercizio dell'attività è giustificata sono:

- gravidanza e puerperio;
- malattie ed infortuni;
- ferie non superiori ad un mese per anno solare;
- cariche elettive o sindacali.

Nei casi di cui ai punti precedenti, la conservazione del posteggio dovrà essere richiesta mediante l'invio di istanza al Comune, corredata da idonea certificazione comprovante le motivazioni di assenza, ove possibile, preventivamente e comunque non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza.

Titolo II

Mercato giornaliero - Tipologia A

Art.7 - Chioschi

Nei mercati giornalieri di tipologia A rientrano i chioschi installati su suolo pubblico e le aree pubbliche, riservate ai clienti, di esercizi in sede fissa.

L'autorizzazione per esercitare tale attività è subordinata alla presentazione dei documenti di cui all'art.3 del presente regolamento, oltre che al possesso dei seguenti requisiti:

- autorizzazione edilizia del chiosco;
- autorizzazione allo scarico;
- certificato di agibilità del chiosco;
- Dia Sanitaria ai sensi del d. Lgs. N. 193/2007 relativa al chiosco;
- documentazione richiesta dall'art. 3 comma 3 della L.R. n. 28 del 22.12.1999.

Art.8 - Criteri di assegnazione dei chioschi – Tipologia A

Le aree relative ai chioschi, saranno assegnate con bando pubblico con i criteri in esso specificati, in base alla graduatoria formata dalla Commissione Comunale di cui all'art. 7 della L.R. n. 18/95 rispettando i seguenti criteri:

- Offerta al rialzo sulla base del canone annuo;
- Preferenza per chi non svolge altra attività;
- Preferenza per chi intende svolgere attività per l'intero anno rispetto a chi intende svolgerla per un periodo stagionale.

A parità di punteggio saranno valutati secondo il seguente ordine:

- Ordine cronologico di invio dell'istanza, farà fede il timbro postale;

- Carico di famiglia;
- Maggiore età del richiedente;
- Vendita di generi merceologici carenti.

I posteggi non assegnati per mancanza di richieste e quelli che si renderanno disponibili per cessata attività decadenza e revoca, saranno assegnati tenendo conto dei criteri precedenti. L'assegnazione ai suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. A ciascun titolare non potrà essere concesso più di un posteggio. La concessione del posteggio nel caso del subingresso, viene ceduta unitamente all'autorizzazione commerciale.

Art.9 - Durata della concessione del posteggio e norma di rinvio

La durata della concessione del posteggio è decennale, ai sensi dell'art. 8, comma 9, della L. R. n. 18/95, con possibilità di rinnovo, purché permangano inalterate naturalmente le condizioni preliminari soggettive (titolarità dell'autorizzazione commerciale) e oggettive (disponibilità di aree); qualora quest'ultima disponibilità fosse, per qualche motivo, decaduta o inattuabile, il titolare della concessione ha diritto ad un area sostitutiva.

Titolo III

Disciplina del mercato settimanale

Art.10 - Mercato settimanale del lunedì di tipologia "B"

Nell'ambito del territorio del Comune di Castrolibero attualmente esiste il Mercato settimanale che si svolge nel giorno di lunedì feriale, nel Viale Bonfiglio, dalla Via Maresciallo Ciccarelli alla Via Nazionale, occupando ambo i lati della rete viaria interessata, nonché nella via adiacente l'Ufficio Postale compresa tra il Viale Bonfiglio e la Via Regina Elena, meglio individuato nella pianta planimetrica allegata (allegato A).

I posteggi di ciascun settore merceologico sono delimitati da strisce e numerati; le dimensioni restano quelle già precedentemente autorizzate e specificatamente sono stabilite nella misura massima di:

A. Settore alimentare:

ml. 8 di larghezza e ml. 4 di profondità = mq. 32 (per i mezzi speciali è possibile, nel limite della disponibilità dell'area, aumentare la dimensione del posteggio);

B. Settore alimentare (posteggi riservati ai produttori agricoli):

ml. 4,50 di larghezza e ml. 4 di profondità = mq. 18;

C. Settore non alimentare:

ml. 8 di larghezza e ml. 4 di profondità = mq. 32 (per i mezzi speciali è possibile, nel limite della disponibilità dell'area, aumentare la dimensione del posteggio).

Qualora si rendesse necessario trasformare uno o più posteggi da alimentare a non alimentare e viceversa o modificare la planimetria del mercato, tutta o in parte, nel numero e nell'ubicazione dei posteggi, gli uffici preposti (ufficio urbanistica e ufficio commercio) procederanno ad ogni incombenza, di concerto con il Sindaco e/o l'assessore al ramo che ne darà disposizione e ne prenderà atto a lavoro ultimato.

Qualora si rendesse necessaria una nuova e generale assegnazione dei posteggi, questa avverrà mediante convocazione degli operatori presso l'ufficio Attività Produttive e Commerciali secondo l'ordine cronologico di anzianità di assegnazione di posteggio al mercato settimanale del lunedì, per scegliere il posteggio dando priorità di scelta ai residenti di questo Comune che sceglieranno sempre seguendo l'ordine cronologico di anzianità di assegnazione di posteggio al mercato settimanale del lunedì.

Art.11 - Aree riservate ai produttori agricoli

Nel mercato settimanale determinati spazi, ubicati in successione o dislocati in diversi punti dell'area del mercato, saranno riservati, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della l.r. n. 18/95, ai produttori

agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti, secondo una percentuale da stabilire nei relativi provvedimenti di istituzione e comunque non superiori al 10%.

L'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che è quello della data di spedizione della raccomandata, ed a parità di data in base alla maggiore anzianità d'autorizzazione, con riferimento alla data in cui è stata presentata denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22 della l.r. n. 10/91.

Art.12-Subingresso

Per subingresso si intende il trasferimento dell'attività da un soggetto ad altro soggetto sia per atto tra vivi (cessione di azienda, affitto, donazione) sia per causa di morte (successione). I titolari non possono cedere ad alcun titolo, nè parzialmente nè totalmente, la concessione di suolo pubblico ad altri, tranne nei casi in cui la cessione avvenga unitamente all'azienda per i casi previsti dalla normativa vigente. Si applicano le stesse norme che regolano il commercio su aree private nonché quanto disposto dall'art. 16 della L. R. 18/95 e dall'art. 29, comma 3, della L. R. 28/99. E' ammessa la cessione di un ramo di azienda. Il soggetto cedente ed il soggetto cessionario devono dare comunicazione all'ufficio competente dell'amministrazione, e alla Polizia Municipale, dell'avvenuta cessione dell'azienda (o del ramo di azienda) e della conseguente attivazione dell'esercizio da parte del subentrante, secondo la vigente normativa in materia di comunicazione di inizio attività, utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione stessa.

Art.13 - Orario di vendita

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art.8, comma 2 e dell'art.10 della L.R. 01/03/1995, n. 18, il Sindaco stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche come segue: nel mercato settimanale del lunedì l'orario di vendita ha inizio alle ore 08.00 e termina alle ore 13.00. Nell'eventualità che la giornata di mercato ricada in giorno festivo, il Sindaco previa richiesta degli operatori o delle associazioni di categoria può anticiparne o posticiparne la data. I concessionari di posteggio e i loro coadiutori possono accedere al mercato per l'allestimento delle attrezzature 60 minuti prima dell'orario di inizio della vendita. Le attrezzature devono essere rimosse entro 60 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e rifiuti.

Art. 14-Organizzazione e direzione del mercato

La disciplina, l'organizzazione, la direzione in loco, nonché la sorveglianza del mercato è affidata all'ufficio di Polizia Municipale, il quale deve tenere un apposito registro di tutti i posteggi rilasciati, suddivisi per settore merceologico.

Lo stesso registro comprenderà anche una sezione relativa alla registrazione delle presenze dei soggetti che si presentano al mercato, indipendentemente che abbiano la titolarità oppure ottengano l'assegnazione provvisoria del posto.

Art. 15- Presenze ed assenze sul mercato

Gli assegnatari dei posteggi possono accedere nel mercato con un anticipo di novanta minuti rispetto all'inizio delle vendite.

Dopo l'inizio di vendita se l'operatore non è presente sul suo posteggio, questi viene considerato assente e pertanto il posto verrà assegnato temporaneamente fra gli operatori non concessionari secondo i criteri di cui al seguente art.13.

Art. 16- Criteri per l'occupazione temporanea (Art.8,c.7, L.R.n.18/95)

Nel caso in cui il titolare non si sia presentato sul posto assegnato prima dell'inizio delle operazioni di vendita, il posto sarà assegnato, solo per quel giorno, tramite sorteggio tra i richiedenti che siano residenti o meno nel Comune, aventi autorizzazione per il settore in cui si rende vacante il posto. Il

sorteggio dovrà essere effettuato in presenza dei rappresentanti di categoria e del Segretario Comunale o suo delegato.

Qualora non vi fosse nessuno in possesso di autorizzazione per tale settore il posto non verrà assegnato.

Nel caso di assenza temporanea del titolare il posto sarà assegnato secondo le modalità di cui all'art.13, c.3°, della L.R. n° 18/1995.

Art. 17 - Cambio posteggio

Qualora il titolare del posteggio adoperi per la sua attività un autoveicolo attrezzato come punto vendita e la superficie concessa sia insufficiente, ha diritto che venga ampliato, o se possibile, che gli venga concesso, se disponibile, altro posteggio più adeguato.

Qualora nel mercato esistano posteggi liberi da assegnare, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi, è accolta solo se alla data di presentazione della domanda, da effettuarsi con lettera raccomandata, non risulti essere stata presentata alcuna richiesta di inizio attività per lo stesso posteggio.

In caso di concomitanza tra domande di cambio posteggio e domande di nuova autorizzazione, prevale la domanda di nuova autorizzazione.

Non è consentito nessun cambio di posteggio derivante da accordi fra gli assegnatari.

Art. 18 - Esibizione documentazione

Per tutta la durata delle operazioni di mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre al pubblico:

- Concessione del posteggio debitamente registrata;
- Autorizzazione per il commercio relativa al posteggio occupato;
- Documenti di identità del titolare;
- Ricevuta di pagamento della COSAP.

Gli esercenti la vendita di prodotti alimentari che utilizzano bilance devono tenere le stesse ben visibili al pubblico.

Art.19 - Uso del posteggio

Nell'ambito dello stesso mercato nessun commerciante può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, salvo i casi previsti dall'Art.13, comma 5°, della L.R. n°18/95.

L'operatore commerciale può porre in vendita tutti i prodotti rientranti nelle tabelle merceologiche autorizzate nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie o di altra natura.

Art. 20 - Pulizia del posteggio

E' fatto divieto gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di ogni genere. Questi devono essere depositati in appositi sacchi a perdere, di cui devono munirsi gli operatori. I sacchi dovranno essere depositati negli appositi contenitori collocati nelle adiacenze dell'area mercatale.

Art. 21 - Uso dei veicoli

E' fatto obbligo ai venditori ambulanti di tenere i propri veicoli entro lo spazio loro assegnato.

Durante l'orario di vendita è vietata la circolazione all'interno del mercato di tutti i veicoli. Fanno eccezione i mezzi della Forza Pubblica, dei VV.FF. e le ambulanze.

E' fatto divieto tenere nelle corsie pedonali carrelli o altro con esposizione di merce che possa ostacolare il normale transito al pubblico.

Art.22 - Caratteristiche delle attrezzature

Il banco di vendita e le relative merci esposte devono essere contenute entro lo spazio assegnato ed entro le linee di demarcazione.

Le merci devono essere esposte all'altezza minima di cm.50, e l'eventuale copertura del banco deve essere di almeno mt.2,50 dal suolo.

Ai soli venditori di calzature, casalinghi, piante e fiori, ferramenta, macchine agricole e animali vivi da cortile, è consentita l'esposizione a terra della merce sempre nell'ambito dell'area assegnata.

E' fatto divieto appendere lungo il bordo esterno della copertura capi di abbigliamento o altra merce che possa costituire pericolo o molestia ed ostacolare il normale transito del pubblico.

Tutti i venditori devono osservare l'allineamento dei banchi di vendita sulla parte frontale; tale disposizione deve essere osservata anche da coloro che effettuano la vendita con automezzo.

Art.23 - Amplificazione dei suoni

Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercato, è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

I venditori di dischi e musicassette, per lo svolgimento della loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare nè gli altri operatori, nè il pubblico.

Art. 24 - Controllo igienico-sanitario

La vendita di generi alimentari è sottoposta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria da effettuarsi sia nei locali di deposito, sia sui mezzi usati per il trasporto.

Gli esercenti di tale commercio, i loro collaboratori, nonché i dipendenti devono indossare un camice e un copricapo di colore chiaro e rispettare tutte le norme vigenti in materia sanitaria (D.Lgs 193/2007 in recepimento dei Reg. CEE 852/2004 e 853/ 2004, DIA sanitaria, HACCP ecc...).

E' fatto divieto agli acquirenti ed alle persone non espressamente autorizzate e privi dell'Attestato di avvenuta partecipazione al corso di formazione in materia di igiene degli alimenti (HACCP) di toccare i suddetti generi alimentari.

Sullo stesso banco non è ammessa l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non alimentari ad eccezione degli oggetti abbinati a dolci ed agli alimenti confezionati.

A fianco degli operatori che commerciano prodotti alimentari non potranno essere collocati operatori che vendono prodotti incompatibili con il settore alimentare, quali animali vivi, concimi, fitofarmaci, fiori e piante, ecc.

Art. 25 - Limitazioni e divieti per motivi di carattere igienico-sanitari

L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande sulle stesse aree, devono essere effettuate nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche.

Qualora l'attività di cui al 2° comma sia esercitata mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 26/06/95, con l'Art. 22 del D. M Industria n° 248 del 4/6/93 e con Decreto dell'Assessore Regionale della Sanità del 20/5/96.

Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, quali i surgelati, congelati, o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica oppure se è garantito il funzionamento dell'impianto di conservazione del prodotto, oppure se esercitato con l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.

E' vietato esercitare il commercio su aree pubbliche di carne fresca di qualsiasi specie, compresi i prodotti ittici, se il posteggio nel quale si svolge tale attività non è collegato alla rete idrica, fognaria ed elettrica.

In alternativa a tale collegamento è consentito commercializzare detti prodotti utilizzando un veicolo che deve avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità.

L'esercizio del commercio in forma itinerante di carni fresche di qualsiasi specie di animali, compresi i prodotti ittici, è vietato se non viene effettuato con veicoli e secondo le modalità stabilite dal Ministero della Sanità.

Il commercio su aree pubbliche di animali vivi, è ammesso nel rispetto della normativa vigente in materia di Polizia Veterinaria e di tutela della specie posta in vendita.

Non può essere fatto se, nello stesso posteggio od in quelli immediatamente adiacenti, si vendono o si somministrano prodotti alimentari.

Ai sensi dell'Art.7, comma 8°, della L. n°112/1991 è vietata la vendita dei seguenti prodotti:

a) latte sfuso (tranne quello confezionato);

b) il pane comunque confezionato;

c) le bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'Art.176 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;

d) armi, esplosivi e preziosi.

La vigilanza e il controllo circa il rispetto delle norme igienico-sanitarie è esercitata dalla AUSL.

Al Comando di Polizia Municipale spetta il controllo, conformemente ai propri compiti istituzionali, circa il regolare svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti.

Art. 26 - Somministrazione di alimenti su aree pubbliche

La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla Legge 30.04.1962, n°283 e relativo regolamento di esecuzione, nonché dell'ordinanza Ministeriale del 26.06.1995.

Pertanto, per le installazioni mobili e per le relative attrezzature è necessaria ed indispensabile essere in possesso della DIA SANITARIA, mentre i soggetti addetti alle vendite ed alla somministrazione devono essere in possesso dell'Attestato di avvenuta partecipazione al corso di formazione in materia di igiene degli alimenti (HACCP)

E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Art. 27 - Pubblicità dei prezzi

I commercianti di generi alimentari sono tenuti ad applicare, sui loro prodotti per la vendita, i cartellini indicativi dei prezzi.

Art. 28 - Norme di comportamento

Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono:

- 1) esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti;
- 2) tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e degli altri operatori;
- 3) rispettare tutte le disposizioni impartite dagli agenti di polizia e dagli incaricati del Comune;
- 4) devono adempiere a tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitario e amministrativo;
- 5) curare la pulizia del posteggio e delle attrezzature impiegate.

Art. 29 - Atti dannosi nel mercato

I venditori ambulanti devono avere cura di non danneggiare le piante, e la pavimentazione del posto loro assegnato. E', altresì, vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche o comunque ingombrare lo spazio adiacente ad esse.

Nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

I contravventori, oltre alle misure disciplinate, dovranno risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.

Art. 30 - Responsabilità

L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni causati a terzi dai concessionari del posto di vendita, nonché per furti o incendi che si dovessero verificare nel mercato.

Art. 31 -Commissione di mercato

E' istituita una Commissione composta da 4 membri, eletti ogni 2 anni dagli operatori che ivi esercitano la propria attività e da un rappresentante dei commercianti in sede stabile, eletto dagli stessi commercianti in sede stabile.

La Commissione di mercato viene eletta sulla base di due liste separate, una comprendente i candidati degli esercenti il commercio su aree pubbliche e l'altra comprendente i candidati degli esercenti il commercio su aree private.

Le liste verranno formate in semplice ordine alfabetico.

L'operatore che intende candidarsi deve presentare domanda in carta semplice diretta al Sindaco nella quale chiede di essere incluso nella lista, alla domanda deve allegare:

- a) fotocopia concessione del suolo pubblico;
- b) fotocopia ricevuta del pagamento suolo pubblico dell'anno in corso;
- c) fotocopia dell'autorizzazione amministrativa autenticata.

Saranno eletti i primi candidati che avranno riportato il maggior numero di voti sia per i commercianti su area pubblica che quelli in sede stabile.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio la settimana successiva.

L'Amministrazione mette a disposizione i locali e tutto l'occorrente per l'elezione di cui sopra, e la stessa sede sarà disponibile ogni qualvolta la Commissione vorrà riunirsi fornendo tutto il materiale necessaria per il normale funzionamento delle stesse (cancelleria varia, registri, etc...).

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza segnando il cognome e nome del candidato sulla scheda.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 20,00 della prima domenica successiva alla scadenza del biennio.

Alla predetta Commissione spettano compiti di vigilanza e di proposte per il funzionamento del Mercato e dei servizi di cui dispone e per quant'altro previsto dalla legge.

Non sono previsti gettoni di presenza.

Art.32 – Tasse comunali

L'utilizzo delle aree destinate al commercio è soggetto al pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

La tassa di posteggio si aggiunge al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e costituisce corrispettivo dei servizi offerti dal Comune nel mercato, comprese pulizia, raccolta dei rifiuti solidi urbani ed illuminazione, con esclusione delle utenze idriche ed elettriche individuali, ad esclusivo carico degli utenti.

La tassa di posteggio per la concessione di cui alla lettera b), comma 2, dell'art. 1 della l.r. n.18/1995, verrà fissata da apposita deliberazione.

Titolo IV

Disciplina del commercio in forma itinerante

Art.33 – Svolgimento dell'attività itinerante

Per il commercio di tipologia C, la comunicazione di inizio attività è presentata all'ufficio competente dell'amministrazione comunale, ai sensi della L.R. 17/04, art. 24 e del D.P.R.S. 162/05.

Nella comunicazione l'operatore deve anche dichiarare il possesso dei requisiti morali, professionali e igienico-sanitari, ove richiesti dalla tipologia merceologica; nel caso in cui l'attività sia svolta mediante utilizzo di automezzo, il richiedente deve indicarne la tipologia e la targa.

L'Amministrazione, ricevuta la comunicazione di inizio attività, la riscontra comunicando gli obblighi cui è soggetto l'operatore, nonché le limitazioni e i divieti posti allo svolgimento

dell'attività in forma itinerante per motivi di viabilità, o di carattere igienico-sanitario, ovvero per altri motivi di pubblico interesse.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 4 della L.R. 18/95, come modificato e disciplinato dall'art. 20 della L.R. 28/99, l'esercente commercio in forma itinerante è abilitato anche alla vendita al domicilio dei consumatori.

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ed i produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti in forma itinerante, non possono sostare sulla stessa porzione di suolo pubblico per più di un'ora.

Le soste dello stesso operatore possono essere effettuate in punti che distano fra di loro almeno 500 metri. Nell'arco della stessa giornata l'operatore non potrà occupare più volte la stessa porzione di suolo pubblico. Non è consentito all'operatore disporre i beni posti in vendita sulla sede stradale, configurandosi in tale ipotesi l'attività di commercio su area pubblica di tipologia A.

Le attività di commercio in forma itinerante sono vietate entro la distanza di **250** metri pedonali dal limite dell'area in cui si svolge un mercato settimanale, e solo per il periodo di effettuazione dello stesso.

Le soste sono in ogni caso soggette al rispetto delle norme del Codice della Strada. Il Sindaco può stabilire limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività in forma itinerante, per motivi di viabilità, o di carattere igienico-sanitario, ovvero per altri motivi di pubblico interesse.

Titolo V

Autorizzazioni temporanee

Art.34 - Autorizzazioni stagionali e temporanee

Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a tempo illimitato.

Sono considerate autorizzazioni stagionali quelle di durata non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni. Sono invece considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasione di fiere, feste, sagre con durata non superiore a 59 giorni.

Art.35 – Fiere mercato o Sagre

La concessione dei posteggi, nelle fiere mercato o sagre, è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione, ed esclusivamente per le aree in esse individuate come posteggi.

Una parte dell'area della fiera mercato - o, nel caso di fiere-mercato specializzate, anche l'intera area ad esse destinata - può essere utilizzata per consentire l'attività di vendita esclusivamente per determinate specializzazioni merceologiche.

L'istanza di autorizzazione per partecipare ad una fiera deve essere trasmessa all'Ufficio competente, a mezzo raccomandata a/r, almeno 60 giorni prima della data di inizio della fiera, ed entro i 30 giorni precedenti deve essere rilasciato dall'amministrazione il titolo autorizzatorio.

Nella domanda, redatta in carta legale e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 (norme in materia di autocertificazione), il richiedente deve dichiarare, allegando fotocopia del documento di riconoscimento:

- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico; ditta o ragione sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese, ove ne sia previsto l'obbligo;
- di svolgere attività di commercio in forma itinerante, se ha già presentato la relativa comunicazione di inizio attività, o di essere titolare di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 commi 2 e 4 del D.Lgs. 114/98 e richiamati dall'art. 3 co. 2 della L.R. n. 28/99;
- il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 co. 3 della L.R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare);

- nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, il numero di iscrizione al registro esercenti il commercio, e il possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dall'ordinanza del Ministero della Salute del 22/04/2002;
- di commercializzare prodotti non deperibili e non soggetti a trattamenti termici, ove il caso;
- la tipologia della struttura o delle strutture che si intendono utilizzare per lo svolgimento dell'attività (automezzo, chiosco, altro); nel caso di utilizzo di automezzo, il richiedente deve indicarne la tipologia e la targa.

L'assenza di uno qualunque degli elementi sopra elencati, ivi incluse la fotocopia del documento di riconoscimento e la sottoscrizione, rende improcedibile l'istanza, escludendosi anche la possibilità di integrazione successiva.

Alle fiere possono partecipare commercianti provenienti da tutto il territorio nazionale.

Art. 36 – Graduatorie

Hanno la precedenza nell'assegnazione dei posteggi gli esercenti commercio di tipologia C e, fra questi, coloro che hanno il più alto numero di presenze nella fiera mercato di che trattasi. In caso di subingresso, il titolo di precedenza viene trasferito all'esercente subentrato.

A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre il termine dei 60 giorni antecedenti l'inizio della manifestazione.

Qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili nelle fiere-mercato, gli stessi potranno essere assegnati a qualunque operatore che ne faccia richiesta, munito di una qualsiasi autorizzazione o comunicazione di inizio attività per il commercio, secondo il seguente criterio di priorità:

- più alto numero di presenze nella fiera-mercato considerata;
- commerciante che ha iniziato per primo l'attività comprovata dalla anzianità di iscrizione al registro imprese;
- sorteggio.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata presso l'Albo Comunale e l'ufficio competente almeno dieci giorni prima dell'inizio della fiera.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro un'ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, scorrendo la graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli precedentemente esclusi, semprechè presente.

Gli operatori in graduatoria presenti all'assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti il giorno della manifestazione sono comunque considerati presenti ai fini del conteggio delle presenze, a prescindere dall'eventualità che gli stessi rientrino o meno tra coloro che risulteranno assegnatari di posteggio.

Titolo VI

Limiti -Sospensione - Decadenza

Art.37 - Limite nella concessione dei posteggi

Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra.

Il divieto di utilizzare più di un posteggio contemporaneamente, ai sensi dell'art. 13, comma 5 della l.r. n. 18/95, non si applica:

- a) a coloro che alla data del 20 marzo 1995, data di entrata in vigore della l.r. 18/95), erano titolari di più posteggi nella stessa fiera o mercato;
- b) alle società di persone cui siano conferite aziende per l'esercizio su aree pubbliche operanti nella stessa fiera o mercato.

Il concessionario ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle vigenti norme in materia di igiene e sanità, di legge in genere.

Al concessionario che abbia rinunciato alla propria autorizzazione o che abbia trasferito la propria autorizzazione del commercio su aree pubbliche con posto assegnato non può essere concessa altra autorizzazione, nello stesso mercato, se non dopo che siano trascorsi 5 (cinque) anni dalla rinuncia o dal trasferimento della precedente autorizzazione.

La concessione, a giudizio insindacabile del Sindaco, potrà essere oggetto di limitazioni o divieti, per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario senza che, per questo, l'interessato possa chiedere indennizzi o rimborsi di sorta.

Art. 38 - Sospensione della concessione del posteggio

Le concessioni del posteggio sono sospese al verificarsi di una delle seguenti condizioni e per le giornate a fianco indicate:

- a) Mancato pagamento della COSAP: fino al pagamento della stessa;
- b) Turbamento dell'ordine pubblico nel mercato: gg.4;
- c) Ripetute violazioni, almeno tre, anche di carattere diverso tra loro, del presente regolamento o di ordinanza del Sindaco emesse ai sensi di Leggi e Regolamenti in materia: gg.4.

La sospensione è disposta con provvedimento del Sindaco a seguito di rapporto informativo redatto dagli organi preposti alla vigilanza del mercato.

Art. 39 - Procedura per la decadenza del posteggio

In conformità a quanto stabilito dalla Legge 07.08.1990, n°241 tutti i provvedimenti di decadenza della concessione del posteggio devono essere preceduti dalla previa contestazione all'interessato dell'addebito, ovvero dei motivi che inducono all'adozione del provvedimento previsto, assegnando un termine di gg.15 per le deduzioni.

Dopo che è stata accertata e convalidata la violazione di cui all'art.30, la decadenza della concessione del posteggio opera automaticamente e deve essere immediatamente comunicata all'interessato.

La decadenza della concessione del posto, comporta la revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 comma 2° della L.R. n. 18/95.

Art.40 - Provvedimenti disciplinari

Ai venditori che trasgrediscono le norme sulla disciplina del commercio o che si rendano colpevoli di frodi o sofisticazioni previste da leggi o regolamenti vigenti, potrà essere applicata l'esclusione dal mercato e dalle zone di vendita per un tempo determinato o in via definitiva.

L'allontanamento a tempo determinato o definitivo potrà essere applicato anche ai trasgressori del presente regolamento secondo la gravità dell'infrazione commessa.

Art.41-Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, ove non ricorrano ipotesi espressamente sanzionate da leggi, si applica la sanzione amministrativa di una somma che va da un minimo di Euro 51,67 ad un massimo di Euro 309,87.

Titolo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 42-Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme delle LL.RR. n° 18/95 e n° 2/96, nonché eventuali norme che saranno di volta in volta emanate dalla Regione e tutte le altre disposizioni di legge in materia.

Art. 43 Regolamentazione dei mercati di tipo A e B in atto esistenti ex L.R. 18/95

In sede di prima applicazione, in ottemperanza all'art.8 bis della L.r. n°2/96, entro 90 gg. dall'approvazione del presente regolamento, i posteggi nei mercati già esistenti, a richiesta degli interessati saranno concessi a quegli operatori che dimostreranno di avere svolto l'attività presso il mercato di che trattasi, da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della legge regionale 09.01.1996, n°2, ciò dovrà essere dimostrato allegando all'istanza in bollo indirizzata al Sindaco Settore Affari Generali – Ufficio Commercio, i sottoelencati documenti:

- a) atto notorio nel quale dovrà essere dichiarato di occupare il posteggio da almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore della L.R. n°2/96;
- b) la concessione del suolo pubblico, oppure ricevuta del pagamento della C.O.S.A.P., oppure presenza prolungata nel tempo, nello spazio interessato, attestata dagli organi di controllo di Polizia Municipale.

I posteggi disponibili presso il mercato settimanale, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno assegnati con bando pubblico con i criteri in esso specificati, in base alla graduatoria formata dalla Commissione Comunale di cui all'art. 7 della L.R. n. 18/95 rispettando i seguenti criteri:

1. Ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
2. Carico di famiglia;
3. Maggiore età;
4. Vendita di generi merceologici carenti.

I posteggi non assegnati per mancanza di richieste e quelli che si renderanno disponibili per cessata attività, decadenza e

revoca, saranno assegnati tenendo conto dei criteri di cui ai suddetti punti 1, 2, 3 e 4.

L'assegnazione ai suddetti posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. A ciascun titolare non potrà

essere concesso più di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato. La concessione del posteggio nel caso del subingresso,

viene ceduta unitamente all'autorizzazione commerciale.

Art.44 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente e, contestualmente, sono abrogate le norme regolamentari, nonché i relativi atti emanati dal Sindaco di attuazione di tali norme regolamentari, incompatibili con il presente Regolamento.